SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 172**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 luglio 1994, n. 463.

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sostenere ed incentivare il processo di sviluppo dell'economia con adeguati strumenti di intervento volti ad incrementare la domanda globale e l'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, per la funzione pubblica e gli affari regionali e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi a sostegno dell'occupazione

1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è ulteriormente incrementato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996;

e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, è ulteriormente integrato degli importi di lire 63.458 milioni per l'anno 1994 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1995.

2. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. È abrogato l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a L. 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi, per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

Interventi nei diversi comparti economici

1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, lo stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato della somma di lire 150 miliardi nell'anno 1994, cui si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Il predetto capitolo 9012 è reintegrato di pari importo nell'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si intende stabilita nella durata massima di anni 15 e le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento.

3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da accordi internazionali, anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitività internazionale. Ai fini dell'individuazione degli interventi, il Ministro del tesoro, che può avvalersi di un soggetto a capitale pubblico, provvede con uno o più decreti tenendo prioritariamente conto:

a) della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali nei vari comparti delle attività della Difesa e nei comparti ad esse connessi;

b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche e allo sviluppo della competitività internazionale.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli interventi di cui al comma 3 sono individuati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sono autorizzati dal Ministero del tesoro, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero del tesoro assume impegni pluriennali, con effetti dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti sul mercato internazionale; dette rate sono corrisposte direttamente agli istituti finanziari. Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi con decorrenza dal 1995. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera *a)*, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere del comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi di cui al presente comma, fatte salve le determinazioni adottate con delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 6, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha rifinanziato gli interventi per il settore aeronautico, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui all'articoli 3, primo comma, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e determina le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree despresse.

7. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 5, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili per ciascun programma relative al primo triennio.

8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e coordinando la ricerca nei campi suddetti effettuata presso gli enti e gli altri soggetti interessati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti e loro consorzi, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e verifica sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico denominata IGNITOR, è assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994 per il primo, nonché di 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di Grenoble viene erogata tramite il Consorzio interuniversitario di fisica della materia, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987.

12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche negli anni 1994 e 1995.

13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono ripartite tra le regioni e da queste utilizzate secondo la graduatoria generale approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1993.

Art. 3.

Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione.

1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, già approvate dal comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge alla data del 30 giugno 1993, il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, è differito di due anni. Per dette operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a riconoscere agli istituti di credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1° gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione del decreto di concessione del contributo stesso.

3. Il comitato di gestione della citata legge n. 517 del 1975 provvede entro il 30 giugno 1994 ad approvare le domande di ammissione al credito agevolato al commercio già presentate, entro i termini, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la ripartizione dei fondi per ambito regionale. Alle operazioni approvate ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione, con priorità per le operazioni che comportano anche l'erogazione di contributi in conto capitale.

5. A decorrere dal 1° luglio 1994 il comitato di gestione della legge n. 517 del 1975 è soppresso. Dalla stessa data le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni al predetto comitato di gestione sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura scorporanti con un numero di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante alle altre camere beneficiarie. La predetta somma è ripartita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, in misura inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali tenute al pagamento del diritto annuale per il 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

7. Nella regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata è effettuata separatamente nelle province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

8. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, l'indennità integrativa speciale si intende inclusa nei fondi di previdenza a capitalizzazione, con esclusione della rivalutazione di cui al medesimo articolo 1, a decorrere dal 16 marzo 1970, per gli importi di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e successive modifiche, ed a decorrere dal 1° gennaio 1972, per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati.

9. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono tenuti al pagamento preventivo alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una somma commisurata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti annualmente l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

10. È autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla legge

21 febbraio 1989, n. 83. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

Rapporti con l'IRI S.p.a.

1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario e definitivo, le operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico, già poste in essere dall'IRI ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, ed in conformità alla decisione CECA n. 218 del 24 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.200 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1996.

2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad incremento del proprio netto patrimoniale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente a tale scopo la voce «Ministero del tesoro».

Art. 5.

Norme procedurali

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dettagliate informazioni contabili in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi ed ai relativi movimenti di cassa.

2. Il fondo di cui al comma 1 trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. In sede di predisposizione del rendiconto generale dello Stato, il Ministro del tesoro fornisce al Parlamento una complessiva esposizione contabile sia dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, sia delle erogazioni effettuate da parte delle amministrazioni interessate a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al comma 1, sia delle erogazioni poste in essere dal fondo di rotazione in attuazione di interventi di politica comunitaria.

3. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari oggetto del contratto di servizio pubblico, nonché delle modalità di contribuzione agli oneri di infrastruttura oggetto del contratto di programma, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alle Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo inscritte in bilancio.

4. Entro il 15 ottobre 1994 il Ministro dei trasporti e della navigazione trasmette al Parlamento il contratto di programma e la revisione del contratto di servizio pubblico ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238.

5. Fermo quanto disposto dall'art. 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il Tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla società.

6. Le disponibilità dei capitoli 2643 e 3157 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed i residui del capitolo 4792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, esistenti al 31 dicembre 1993, sono mantenuti in bilancio per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Art. 6.

Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«*3*. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-*quater*, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene

operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi».

2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma *3-quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Rimborsi IVA

1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non si applicano alle contabilità speciali intestate agli uffici IVA. Restano ferme le disposizioni relative al conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive norme di attuazione.

3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 8.

Ville venete

1. L'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 luglio 1991, n. 233, è così sostituito:

«*a)* il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui, nonché i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge, in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MARONI, *Ministro dell'interno*

PREVITI, *Ministro della difesa*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

PODESTÀ, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

COMINO, *Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

FISICHELLA, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0504

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 1994.

Criteri generali per la concessione di proroga del periodo di collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto, in particolare, il comma 48 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri generali ed obiettivi ai quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi nel decidere in ordine alla concessione della proroga del periodo di collocamento in disponibilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1993, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite dalla legge al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;

Ritenuta la necessità di procedere alla definizione dei predetti criteri generali ed obiettivi;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i criteri generali ed obiettivi ai quali le amministrazioni di cui al comma 47 dello stesso art. 3 devono attenersi nel decidere in ordine alla concessione della proroga del periodo di collocamento in disponibilità.

Art. 2.

Criteri per la proroga del collocamento in disponibilità

1. La proroga del periodo di collocamento in disponibilità può essere concessa, per una sola volta e per la durata massima di dodici mesi, in caso di necessità dell'amministrazione di appartenenza di riassorbire, nel corso dell'anno successivo, il dipendente collocato in disponibilità per far fronte a nuove esigenze lavorative derivanti dall'attribuzione all'amministrazione di nuove funzioni con norme già approvate, da carenze di personale nel profilo professionale di appartenenza risultanti dalla periodica definizione dei carichi di lavoro, da documentate previsioni di addensamento del turn over.

2. Se il numero delle domande di proroga è superiore alla necessità dell'amministrazione di appartenenza di riassorbire dipendenti collocati in disponibilità, la proroga è concessa sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) possibilità per il dipendente di maturare l'anzianità minima per il raggiungimento del diritto a pensione;

b) reddito familiare, al netto dell'indennità prevista per il periodo di proroga, non superiore al limite di reddito previsto per la percezione degli assegni familiari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 199

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52, della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica:

«47. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle rappresentanze sindacali, anche in base alle comunicazioni da parte

delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29 (dichiara l'eccedenza dei dipendenti pubblici, in conseguenza: dell'attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalità stabilite nel comma 5 del presente articolo.

48. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in disponibilità. Ad essi è corrisposta, per la durata della disponibilità, un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorché connesso a servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dall'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale, e non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili per una sola volta e con un trattamento inferiore del 20 per cento rispetto a quello del precedente biennio sulla base di criteri generali ed obiettivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per ulteriori dodici mesi. Tale proroga non può essere applicata a dipendenti pubblici che abbiano rifiutato la proposta di trasferimento nel corso del periodo di collocamento in disponibilità.

49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilità le categorie protette assunte in base alle vigenti norme.

50. Per il collocamento in disponibilità, il Governo, con il regolamento di cui al comma 52, determina criteri generali di priorità. Questi assicurano che la percentuale degli appartenenti a un sesso non possa essere superiore alla percentuale del personale dello stesso sesso presente nel profilo professionale dell'ufficio interessato. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125.

51. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilità volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi.

52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

— Il D.P.C.M. 13 maggio 1993 reca: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica prof. Sabino Cassese».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 3, commi 47 e 48, della legge n. 537/1993, già citata, vedi in nota alle premesse.

94A4748

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 luglio 1994.

Sostituzione di un membro del collegio dei commissari liquidatori preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Finanziaria Ernesto Breda S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e sucessive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particoalre l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che: «il commissario liquidatore dell'EFIM può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro dell'11 marzo 1994, n. 346213, con il quale la società Finanziaria Ernesto Breda S.p.a., con sede in Milano, piazza della Repubblica, 32, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Milano, n. 4056, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi della disposizione sopra citata, e alla procedura medesima è stato preposto un collegio di commissari liquidatori formato dai signori:

Predieri prof. avv. Alberto, nato a Torino il 7 marzo 1921;

Pulsoni avv. Fabio, nato a Roma il 22 marzo 1948;

Tosi dott. Franco, nato a Busto Arsizio (Varese) il 12 agosto 1941;

Vista la lettera del 14 giugno 1994, CL 1110/94, con la quale il prof. avv. Alberto Predieri ha chiesto di essere sostituito;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto prof. avv. Alberto Predieri;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Alberto Bianchi, nato a Pistoia il 16 maggio 1954, è preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Finanziaria Ernesto Breda S.p.a., con sede in Milano, piazza della Repubblica, 32, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Milano, n. 4056, in sostituzione del prof. avv. Alberto Predieri, dimissionario.

Roma, 13 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4722

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 luglio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edile a r.l. Iris», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 21 gennaio 1994 con la quale il tribunale di Taranto ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa edile a r.l. Iris», con sede in Taranto;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa edile a r.l. Iris», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio avv. Donato Pirro in data 28 dicembre 1972, repertorio n. 154536, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Piccolo Giuseppe, residente in via Bramante Talsano, Taranto, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A4751

DECRETO 11 luglio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «La Benesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bene Vagienna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 dicembre 1993, e successivi accertamenti, effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «La Benesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bene Vagienna (Cuneo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «La Benesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bene Vagienna (Cuneo), costituita per rogito notaio dott. Fulvio Francoli, in data 15 maggio 1986, repertorio n. 1477, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Toso Michele, nato a Villafranca d'Asti il 26 agosto 1927, residente a Mondovì (Cuneo), strada provinciale Mondovì Vicoforte n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A4752

DECRETO 11 luglio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Nuova Kiwi Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata» già cooperativa «Cuneo Pigs - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Busca, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 marzo 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Nuova Kiwi Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata» già cooperativa «Cuneo Pigs - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Busca (Cuneo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Nuova Kiwi Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata» già cooperativa «Cuneo Pigs - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Busca (Cuneo), costituita per rogito notaio dott. Marco Vicinelli in data 1° giugno 1984, repertorio n. 20366/4382, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Demaria Silvia, nata il 24 settembre 1960, residente a Saluzzo (Cuneo), via Martiri della Liberazione, 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A4753

DECRETO 11 luglio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola marchigiana - C.A.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Falconara Marittima, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 aprile 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola marchigiana - C.A.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Falconara Marittima, località Rocca Priora (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola marchigiana - C.A.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Falconara Marittima, località Rocca Priora (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Giacomo Scavizzi in data 25 giugno 1961, repertorio n. 14318, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Cimarelli Piero nato a Pesaro il 27 gennaio 1954, residente in via Madonna del Monte, 11, Pesaro, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A4754

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Cartiere Burgo S.p.a., stabilimento di Avezzano, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straodinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Cartiere Burgo S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'Isveimer;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e di ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Cartiere Burgo S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1992, concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Avezzano (Aquila) preordinato alla produzione di carta e carta patinata da stampa comportante investimenti fissi ammissibili per 40.300 milioni di lire ed una occupazione a regime di 694 unità con un incremento di 44 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Avezzano (Aquila) presentato dalla Cartiere Burgo S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 79.363 milioni di lire, è determinato in 6.045 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 16.120 milioni di lire.

Il contributo in conto interessi è determinato in 5.816,6 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 100 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 173

94A4723

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Raffineria Mediterranea S.p.a., stabilimento di Milazzo, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straodinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Raffineria Mediterranea S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'IRFIS;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Raffineria Mediterranea S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel novembre 1991, concernente la realizzazione di un nuovo impianto a Milazzo (Messina) preordinato alla produzione di additivi altottanici per benzine senza piombo comportante investimenti fissi ammissibili per 17.658 milioni di lire ed una occupazione a regime di 630 unità;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente la realizzazione di un nuovo impianto a Milazzo (Messina) presentato dalla Raffineria Mediterranea S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 333.782,5 milioni di lire, è determinato in 3.708,18 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 7.063,2 milioni di lire.

Il contributo in conto interessi è determinato in 2.548,6 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 65 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 172

94A4724

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Artsana Sud S.p.a., stabilimento di Ortona, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Artsana Sud S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa del Mediocredito del Lazio;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Artsana Sud S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, da ultimarsi entro agosto 1994, concernente la realizzazione di un nuovo impianto ad Ortona (Chieti) preordinato alla produzione di pannolini e assorbenti igienici e giocattoli comportante investimenti fissi ammissibili per 218.718 milioni di lire ed una occupazione a regime di 373 unità;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente la realizzazione di un nuovo impianto ad Ortona (Chieti) presentato dalla Artsana Sud S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, è determinato in 38.751,7 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 91.296,4 milioni di lire, di cui 4.659,2 milioni di lire per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in conto interessi è determinato in 35.912,6 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 141 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 171

94A4725

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Cyanamid Italia S.p.a., stabilimento di Catania, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Cyanamid Italia S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'IMI;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Cyanamid Italia S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel febbraio 1991, concernente l'ampliamento e l'ammodernamento dello stabilimento di Catania preordinato alla produzione chimico-farmaceutica comportante investimenti fissi ammissibili per 11.935 milioni di lire ed una occupazione a regime di 1.161 unità con un incremento di 32 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ampliamento e l'ammodernamento dello stabilimento di Catania presentato dalla Cyanamid Italia S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 35.600,6 milioni di lire, è determinato in 2.148,3 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 6.654 milioni di lire, di cui 1.880 milioni di lire per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in conto interessi è determinato in 2.691,4 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 25 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 169

94A4726

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.), stabilimento di Gela, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.) comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa del Banco di Sicilia;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.) ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel novembre 1991, concernente la realizzazione di un nuovo impianto a Gela (Caltanissetta) preordinato alla produzione di ossammide comportante investimenti fissi ammissibili per 20.690,4 milioni di lire ed una occupazione a regime di 33 unità;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente la realizzazione di un nuovo impianto a Gela (Caltanissetta) presentato dalla Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.) è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 1.209.702,6 milioni di lire, è determinato in lire 8.348.544.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in lire 7.526.160.000.

Il contributo in conto interessi è determinato in 4.694 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 68,6 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 168

94A4727

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammisione della società Praoil S.p.a., stabilimento di Priolo, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI - ai sensi del predetto art. 74 - l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Praoil S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'Interbanca;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Praoil S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel giugno 1990, concernente l'ampliamento dello stabilimento di Priolo (Cosenza) preordinato alla produzione di additivo per benzine comportante investimenti fissi ammissibili per 60.846,1 milioni di lire ed una occupazione a regime di 1.296 unità con un incremento di 16 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Priolo (Cosenza) presentato dalla Praoil S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 422.940 milioni di lire, è determinato in lire 10.952.298.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 25.000 milioni di lire, di cui 1.000 milioni di lire per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in c/interessi è determinato in lire 6.940.650.000.

L'onere di collaudo è stabilito in 111 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 173

94A4728

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1994.

Approvazione del Programma nazionale di ricerca e di formazione sui sistemi di produzione innovativi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, che all'art. 16 istituisce il Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che, all'art. 4 istituisce il Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652, integrativa e modificativa della precedente;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che all'art. 1 istituisce il CIPI; all'art. 2 assegna al Comitato competenza ad emanare direttive per la gestione del Fondo speciale ricerca applicata, all'art. 10 integra e modifica le disposizioni di cui alle leggi sopra citate;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che agli articoli 8-13 prevede l'approvazione da parte del CIPI di «Programmi nazionali di ricerca» e ne determina la disciplina ed il finanziamento, cui è destinata una apposita sezione del fondo speciale ricerca applicata;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'art. 15, terzo comma, prevede che una quota non superiore al 10 per cento delle disponibilità del Fondo venga utitlizzata per finanziare l'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, modificativa ed integrativa della legge n. 46 del 1982;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, che, alla tabella *F*, assegna al Fondo speciale ricerca applicata importi pari a miliardi di lire 150 per il 1993, 150 per il 1994, 50 per il 1995 e che, all'art. 2, punto 8, prevede la possibilità di impegnare entro il 1993 anche le quote previste per gli anni 1994 e successivi;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501 (Bilancio dello Stato 1993);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 1, comma 21, prevede la soppressione del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI) e dispone la regolamentazione della materia ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, che, all'art. 6, comma 7, sopprime tutte le riserve di destinazione del Fondo speciale ricerca applicata;

Vista la deliberazione del CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988, recante direttive per il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca e, in particolare, il punto n. 6, che indica le modalità di attivazione dei programmi di formazione nell'ambito dei Programmi nazionali di ricerca;

Vista la deliberazione del CIPI del 28 dicembre 1993, concernente direttive per la gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 7 aprile 1993, con il quale, all'art. 4*a*, si assegna al finanziamento di programmi nazionali di ricerca la somma di L. 339.227.959.468 proveniente da rientri, rinunce, minori utilizzi ed interessi su giacenze della gestione del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1992;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 aprile 1993, con il quale viene istituito il «Comitato per i sistemi di produzione innovativi», con il compito di predisporre gli elementi necessari a definire un Programma nazionale di ricerca per i sistemi di produzione innovativi e di elaborare proposte per le relative attività di formazione;

Vista la relazione illustrativa del Programma, predisposta dal predetto Comitato;

Vista la proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasmessa con nota n. 922 del 16 febbraio 1994;

Condivisa l'esigenza di potenziare l'impegno di ricerca in un settore come quello della meccanica strumentale e dei processi di supporto, nel quale l'industria nazionale detiene al momento condizioni di vantaggio competitivo;

Considerata l'opportunità di attivare rapidamente il Programma nazionale di ricerca e formazione sui sistemi di produzione innovativi;

Ritenuto che fino alla ridefinizione delle competenze nella materia, le attribuzioni del soppresso CIPI ricadano nelle generali competenze del CIPE in materia di programmazione economica, quali previste dalla vigente legislazione;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

È approvato il Programma nazionale di ricerca e di formazione sui sistemi di produzione innovativi di cui in premessa, per una spesa complessiva di 154 miliardi di lire.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica assicurerà l'attuazione del programma attivando contratti di ricerca e formazione entro i limiti dell'importo sopra indicato e secondo il riparto fra aree e temi di ricerca e fra attività di ricerca e formazione indicato in dettaglio nella tabella seguente:

Aree e temi di ricerca	Spesa massima prevista (miliardi) Ricerca	Formazione
—	—	—
AREA PROCESSI OPERATIVI:		
Settore maccanica - macchine utensili:		
Tema 1		
Metodologie innovative per la realizzazione di stazioni di lavorazione meccaniche	21,5	2,4
Tema 2		
Sistemi innovativi per lavorazioni ad alta efficienza	12,0	1,2
Tema 3		
Stazioni di montaggio modulari	7,0	0,7
Tema 4		
Strumentazione del processo industriale di generazione e produzione di forme	16,5	1,5
Settore carpenteria:		
Tema 5		
Sistema automatizzato flessibile e adattativo di saldatura	8,5	0,8
Settore calzaturiero		
Tema 6		
Sistema automatizzato e integrato per la produzione di calzature	12,0	1,1
Settore legno mobili:		
Tema 7		
Sistema integrato per la progettazione e produzione di prodotti in legno	12,0	1,1
Settore materie plastiche:		
Tema 8		
Sistema modulare per lo stampaggio di prodotti in materiali plastici	12,0	1,1
AREA SISTEMI INFRASTRUTTURALI:		
Settore trasversale:		
Tema 9		
Sistema di progettazione integrata basato sulla conoscenza (knowledge Based-K.B.) per l'ingegneria simultanea applicata ai sistemi di produzione	13,5	1,3
Tema 10		
Sistemi per la verifica di producibilità	10,5	0,9
Tema 11		
Sistema infrastrutturale di supporto per ambienti produttivi caratterizzati dalla presenza di agenti autonomi	14,5	1,9
Totale . . .	140,0	14,0

— al finanziamento del suddetto programma si provvede con le modalità di cui all'art. 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

— il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può altresì provvedere, nei limiti complessivi di spesa, alle compensazioni occorrenti tra le varie tematiche di ricerca previste dal programma;

— Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferisce, entro il 31 marzo di ogni anno, sull'andamento della gestione dei singoli contratti e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alle azioni da attivarsi nel Mezzogiorno, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge n. 46/1982;

Impegna

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) ad assicurare i necessari raccordi operativi tra le attività di ricerca di cui alla presente delibera e quelle in corso di esecuzione o da attivarsi nel quadro dei Programmi nazionali di ricerca, nonché il collegamento funzionale con i progetti finalizzati del C.N.R. e con eventuali ricerche avviate da altre amministrazioni, che possano presentare elementi di complementarietà con i Programmi in questione;

b) a verificare puntualmente, attraverso periodici controlli, l'attuazione dei Programmi nazionali di ricerca al fine di individuare gli eventuali opportuni aggiustamenti anche con riferimento a possibili nuove prospettive di mercato;

c) a promuovere altresì l'utilizzazione dei risultati conseguiti con i singoli contratti di ricerca, al fine di conseguire positive ricadute per la pubblica amministrazione e di realizzare una più incisiva presenza sul mercato interno ed internazionale anche attraverso l'opportuna industrializzazione;

d) a prevedere nella stipulazione dei singoli contratti adeguate clausole che assicurino la massima qualificazione delle attività di formazione professionale.

Roma, 25 febbraio 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 187

94A4735

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1994.

Approvazione del Programma nazionale di ricerca per le tecnologie in cardiologia (seconda fase).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, che all'art. 16 istituisce il Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che, all'art. 4 istituisce il Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652, integrativa e modificativa della precedente;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che all'art. 1 istituisce il CIPI; all'art. 2 assegna al Comitato competenza ad emanare direttive per la gestione del Fondo speciale ricerca applicata, all'art. 10 integra e modifica le disposizioni di cui alle leggi sopra citate;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che agli articoli 8-13 prevede l'approvazione da parte del CIPI di «Programmi nazionali di ricerca» e ne determina la disciplina ed il finanziamento, cui è destinata una apposita sezione del Fondo speciale ricerca applicata;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'art. 15, comma 3, prevede che una quota non superiore al 10 per cento delle disponibilità del Fondo venga utitlizzata per finanziare l'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, modificativa ed integrativa della legge n. 46 del 1982;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, che, alla tabella *F*, assegna al Fondo speciale ricerca applicata importi pari a miliardi di lire 150 per il 1993, 150 per il 1994, 50 per il 1995 e che, all'art. 2, punto 8, prevede la possibilità di impegnare entro il 1993 anche le quote previste per gli anni 1994 e successivi;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501 (Bilancio dello Stato 1993);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 1, comma 21, prevede la soppressione del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI) e dispone la regolamentazione della materia ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95 che, all'art. 6, comma 7, sopprime tutte le riserve di destinazione delle risorse del Fondo speciale ricerca applicata;

Vista la deliberazione del CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988, recante direttive per il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca e, in particolare, il punto n. 6, che indica le modalità di attivazione dei programmi di formazione nell'ambito dei Programmi nazionali di ricerca;

Vista la deliberazione CIPI del 2 dicembre 1987, n. 299, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1994, con la quale è stato approvato il Programma nazionale di ricerca per le tecnologie in cardiologia, definito dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per un importo complessivo di 105 miliardi di lire, autorizzandone l'attivazione limitatamente a 45 miliardi di lire, con contratti di ricerca relativi a sei tematiche prioritarie nelle aree «Terapeutica» e «Diagnostica»;

Vista la deliberazione del CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1994, concernente direttive per la gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 dicembre 1987, n. 304, con il quale, sono stati definiti gli oggetti specifici delle ricerche afferenti al Programma nazionale per le tecnologie in cardiologia (prima fase);

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1989 e dell'11 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1989 con i quali sono stati scelti i soggetti a cui affidare l'esecuzione delle menzionate ricerche;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 7 aprile 1993, con il quale, all'art. 4*a*, si assegna al finanziamento di Programmi nazionali di ricerca la somma di L. 339.227.959.468 proveniente da rientri, rinunce, minori utilizzi ed interessi su giacenze della gestione del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1992;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 giugno 1993, con il quale viene istituito il Comitato nazionale per le tecnologie in cardiologia, con il compito di predisporre gli elementi necessari a consentire l'aggiornamento del Programma nazionale di ricerca e formazione per le tecnologie in cardiologia;

Vista la relazione illustrativa del Programma, predisposta dal predetto Comitato;

Tenuto conto dei positivi risultati dell'attuazione della prima fase del Programma;

Condivisi gli adeguamenti apportati al Programma approvato dal CIPI con la citata delibera del 2 dicembre 1987 e la necessità di rivalutare l'importo residuo originariamente previsto;

Vista la proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasmessa con nota n. 922 del 16 febbraio 1994 concernente il Programma nazionale di ricerca e formazione per le tecnologie in cardiologia (seconda fase);

Considerata l'opportunità di attivare rapidamente il Programma nazionale di ricerca e formazione per le tecnologie in cardiologia (secônda fase);

Ritenuto che, fino alla ridefinizione delle competenze nella materia, le attribuzioni del soppresso CIPI ricadano nelle generali competenze del CIPE in materia di programmazione economica, quali previste dalla vigente legislazione;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

È approvata la seconda fase aggiornata del Programma nazionale di ricerca formazione per le tecnologie in cardiologia di cui in premessa, per una spesa complessiva di 75 miliardi di lire.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica assicurerà l'attuazione del programma attivando contratti di ricerca e formazione entro i limiti dell'importo sopra indicato e secondo il riparto fra aree e temi di ricerca e fra attività di ricerca e formazione indicato in dettaglio nella tabella seguente:

Aree e temi di ricerca	Spesa massima prevista (miliardi) Ricerca	Formazione
AREA SOSTITUZIONE/SUPPORTO DELLA FUNZIONE CARDIACA:		
Tema 1		
Cuore artificiale di terza generazione	19,0	1,9
Tema 2		
Sistemi fisiologici di circolazione	19,0	1,9
AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:		
Tema 3		
Nuove tecniche ecocardiografiche	14,0	1,4
Tema 4		
Angiografia digitale ad alto rapporto prestazioni/costo	6,2	0,6
AREA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E CHIRURGIA A BASSA INVASIVITÀ:		
Tema 5		
Sistemi e dispositivi per cardioangiologia interventistica	10,0	1,0
Totale . . .	68,2	6,8

– al finanziamento del suddetto programma si provvede con le modalità di cui all'art. 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

– il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può altresì provvedere, nei limiti complessivi di spesa, alle compensazioni occorrenti tra le varie tematiche di ricerca previste dal programma;

– il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferisce, entro il 31 marzo di ogni anno, sull'andamento della gestione dei singoli contratti e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alle azioni da attivarsi nel Mezzogiorno, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge n. 46/1982;

Impegna

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) ad assicurare i necessari raccordi operativi tra le attività di ricerca di cui alla presente delibera e quelle in corso di esecuzione o da attivarsi nel quadro dei Programmi nazionali di ricerca, nonché il collegamento funzionale con i progetti finalizzati del C.N.R. e con eventuali ricerche avviate da altre amministrazioni, che possano presentare elementi di complementarietà con i Programmi in questione;

b) a verificare puntualmente, attraverso periodici controlli, l'attuazione dei Programmi nazionali di ricerca al fine di individuare gli eventuali opportuni aggiustamenti anche con riferimento a possibili nuove prospettive di mercato;

c) a promuovere altresì l'utilizzazione dei risultati conseguiti con i singoli contratti di ricerca, al fine di conseguire positive ricadute per la pubblica amministrazione e di realizzare una più incisiva presenza sul mercato interno ed internazionale anche attraverso l'opportuna industrializzazione;

d) a prevedere nella stipulazione dei singoli contratti adeguate clausole che assicurino la massima qualificazione delle attività di formazione professionale.

Roma, 25 febbraio 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 186

94A4736

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Rettifica della deliberazione 21 dicembre 1993 concernente definizione, coordinamento e finanziamento degli interventi da effettuarsi negli anni 1993 e 1994 in relazione al programma finanziato in esecuzione del trattato CECA.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993, concernente la definizione, il coordinamento e il finanziamento degli interventi da effettuarsi negli anni 1993 e 1994 in relazione al programma finanziato in esecuzione del trattato CECA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994;

Considerato che, per mero errore materiale, al punto 1 del deliberato l'entità complessiva del programma di cui trattasi viene indicata in 68.215 milioni di lire, anziché 68.209 milioni di lire;

Considerato inoltre che, sempre per mero errore materiale, il totale della tabella riportata alla pag. 50 della citata *Gazzetta Ufficiale* è stato indicato in L. 12.226.090.000 anziché in L. 12.219.090.000;

Visto, infine, che nel testo della delibera figurano, alla pag. 49 della citata *Gazzetta Ufficiale*, due tabelle relative ad altra deliberazione;

Delibera:

L'entità complessiva del programma degli interventi di cui alle premesse ammonta a lire 68.209 milioni anziché a lire 68.215 milioni.

L'ammontare destinato per l'anno 1994 alle aziende di cui alla prima tabella riportata a pag. 50 della *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 1994 n. 58 è di L. 12.219.090.000 anziché di L. 12.226.090.000.

Le due tabelle riportate all'inizio della pag. 49 della predetta *Gazzetta Ufficiale*, riportanti finanziamenti suddivisi per regioni, sono eliminate.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 183

94A4755

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Concessione di aiuti nazionali al settore bieticolo saccarifero regolamento CEE n. 1785/81, e modificazione alla deliberazione 16 marzo 1994 relativa al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1994.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento CEE n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visti i regolamenti CEE n. 1548/93 e n. 133/94 che modificano da ultimo il regolamento CEE n. 1785/81 che autorizza l'Italia a concedere aiuti nazionali di adattamento ad settore bieticolo-saccarifero;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19, concernente il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolo-saccarifero;

Visti in particolare gli articoli 3 e 5 del decreto citato, che demandano al CIPE il compito di stabilire i limiti e le modalità di erogazione degli aiuti, nonché lo stanziamento da iscriversi in bilancio;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea per il settore bieticolo-saccarifero già attribuita alla soppressa Cassa conguaglio zucchero;

Vista la propria deliberazione del 16 marzo 1994, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con la quale è stato approvato il programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1994 il quale prevede al punto 6) l'attribuzione di lire 60 miliardi per l'intervento relativo al settore bieticolo-saccarifero, di cui lire 15 miliardi per gli oneri di magazzinaggio dello zucchero e lire 45 miliardi per l'adeguamento degli aiuti di adattamento;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, (finanziaria 1993), ed in particolare la tabella *C* che ha stanziato lire 248 miliardi a valere sul cap. 4542 del Ministero del tesoro per il finanziamento degli aiuti nazionali al settore dello zucchero;

Vista altresì la legge 24 dicembre 1993, n. 538, (finanziaria 1994), ed in particolare la tabella *C* che stanzia lire 316 miliardi a valere sul cap. 4542 del Ministero del tesoro per il finanziamento degli aiuti nazionali al settore dello zucchero;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la proposta avanzata con nota n. 692G del 19 marzo 1994 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il concerto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmesso con nota n. 35617 del 12 aprile 1994;

Vista la delibera CIPE in data 13 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 settembre 1993, concernente disposizioni organizzative riguardanti l'attività dei Comitati interministeriali di programmazione economica ed in particolare il punto 5 che prevede, ai fini dell'istruttoria delle proposte, la convocazione di una o più riunioni cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate;

Considerato che la regolamentazione comune di mercato dovrà essere rinnovata entro la fine del 1994 e che ai fini dell'autorizzazione della Commissione delle C.E. per aiuti supplementari al settore, appare opportuno utilizzare appieno l'autorizzazione concessa dal Consiglio;

Considerata quindi l'opportunità di concedere nella misura massima gli aiuti previsti dall'art. 46 del già citato regolamento CEE n. 1785/81, senza arrecare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e senza incrementare le risorse destinate al settore bieticolo-saccarifero;

Esperita l'istruttoria di cui alla citata delibera CIPE del 13 luglio 1993;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali che, rispetto alla proposta, ha chiesto di utilizzare una parte delle integrazioni necessarie per la concessione nella misura massima degli aiuti previsti dall'art. 46 del regolamento CEE n. 1785/81, — nei limiti di lire 2,5 miliardi, — per la copertura dei maggiori oneri affrontati per l'approvvigionamento delle bietole calabresi nell'ambito di un accordo fra il Ministero di settore e la società dello stabilimento di Strongoli;

Delibera:

Per le campagne 1992-1993 e 1993-1994 gli aiuti nazionali di adattamento, di cui all'art. 46 del regolamento CEE n. 1785/81 citato in premessa, sono concessi nella misura massima consentita dalla normativa comunitaria ai sensi dei regolamenti CEE n. 1548/93 e n. 133/94.

L'onere complessivo, pari a lire 611,79 miliardi, trova copertura, quanto a lire 564 miliardi nell'apposito stanziamento di bilancio previsto dalle leggi finanziarie 1993 e 1994 (rispettivamente di lire 248 e 316 miliardi) e, per la differenza, pari a lire 47,79 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto sul bilancio di competenza dell'AIMA per il 1994, a valere sul programma degli interventi nazionali per il medesimo anno, di cui alla delibera CIPE del 16 marzo 1994, ed in particolare:

per lire 45 miliardi sull'intervento di cui al punto 6) nella parte relativa all'adeguamento degli aiuti di adattamento, che è soppresso;

per lire 2,79 miliardi sull'intervento di cui allo stesso punto 6) nella parte relativa agli oneri di magazzinaggio, che è corrispondentemente ridotto.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvederà agli adempimenti di propria competenza in ordine all'utilizzazione delle predette risorse a favore delle categorie economiche interessate.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 182

94A4756

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 21 luglio 1994.

Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. (Deliberazione n. 15/94).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 20-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448, il quale demanda al Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica l'approvazione di un apposito regolamento di attuazione della legge medesima, per le parti di competenza del Senato;

Delibera:

Art. 1.

Delegati per i contributi elettorali

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui all'art. 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati, prevista dall'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533, deve contenere altresì l'indicazione di un delegato tenuto agli adempimenti di cui all'art. 12, comma 1, della predetta legge, ed abilitato alla riscossione.

2. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali, di cui all'art. 9, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533, deve contenere l'indicazione di un delegato abilitato alla riscossione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali.

3. I delegati di cui ai commi 1 e 2 debbono presentare istanza per l'erogazione dei contributi al Presidente del Senato entro quarantacinque giorni dalla data della prima riunione delle nuove Camere.

Art. 2.

Piano di ripartizione

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, previsti dall'art. 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, entro sessanta giorni dalla prima riunione delle nuove Camere il Consiglio di Presidenza del Senato approva un apposito piano di ripartizione, sulla base dei risultati elettorali e dei criteri di cui all'art. 9, comma 2, della legge medesima. Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Gli interessi che intendano contestare il piano di ripartizione propongono motivata istanza al Consiglio di Presidenza entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Il Consiglio di Presidenza, sentiti gli interessati ove ne facciano richiesta, decide entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

Art. 3.

Erogazione dei contributi

1. Pur in pendenza dei controlli effettuati dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Presidente del Senato può assegnare con propri decreti i contributi per il rimborso delle spese elettorali, in conformità del piano di ripartizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, ai soggetti aventi diritto all'erogazione dei contributi medesimi, che presentino idonea garanzia, mediante fidejussione prestata da un istituto assicurativo e di credito autorizzato, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione mediante decurtazione del contributo, di cui all'art. 15, comma 16, della citata legge n. 515 del 1993, nonché in relazione alle eventuali modificazioni al piano di ripartizione conseguenti all'esito delle contestazioni previste dall'art. 2, commi 2 e 3, del presente regolamento.

2. Le garanzie fidejussorie debbono avere la durata di almeno dodici mesi e debbono essere prestate a favore del Presidente del Senato, fino alla concorrenza delle somme erogabili sulla base del piano di ripartizione.

3. Qualora non vengano prestate le idonee garanzie fidejussorie, in attesa della conclusione dei controlli della Corte dei conti, di cui al comma 1, il Presidente del Senato provvede al deposito bancario presso un istituto di credito autorizzato della somma destinata ai contributi e ne dà comunicazione agli interessati.

4. La disposizione di cui al comma 3 del presente articolo si applica anche nell'ipotesi di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali, prevista dall'art. 15, comma 13, della citata legge n. 515 del 1993.

5. Nella particolare fattispecie dei candidati non collegati ad alcun gruppo, che ne abbiano diritto, il Presidente del Senato assegna con proprio decreto i predetti contributi, in conformità del piano di ripartizione, trascorsi i termini previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, in materia di contestazioni.

Art. 4.

Documentazione relativa ai contributi per le elezioni europee

1. Il Presidente del Senato trasmette al Presidente della Camera dei deputati i consuntivi delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, ed ogni altra documentazione, riguardanti le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, che fossero eventualmente pervenuti al Senato.

Art. 5.

Trasmissione dei consuntivi alla Corte dei conti

1. Il Presidente del Senato, ricevuti i consuntivi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, li trasmette alla Corte dei conti per il controllo di cui al medesimo articolo, indicando per ciascuno di essi la data di ricezione.

Art. 6.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione dell'art. 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Consiglio di Presidenza approva il piano di ripartizione di cui all'art. 2 entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. I termini di cui al medesimo art. 2, commi 2 e 3, sono ridotti rispettivamente a quindici giorni e a dieci giorni. Entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del piano di ripartizione, i gruppi di candidati, collegatisi nelle singole circoscrizioni elettorali regionali ed aventi diritto all'erogazione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali, debbono indicare un delegato tenuto agli adempimenti di cui all'art. 12, comma 1, della citata legge n. 515 del 1993 ed abilitato alla riscossione. Conseguentemente, il termine di cui allo stesso art. 12, comma 1, è differito al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del piano di ripartizione.

2. I candidati non collegati ad alcun gruppo, aventi diritto all'erogazione dei predetti contributi, debbono indicare un delegato abilitato alla riscossione, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del piano di ripartizione.

3. Successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del piano di ripartizione, il Presidente del Senato può procedere all'erogazione dei contributi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, a favore dei soggetti aventi diritto che abbiano presentato, il consuntivo delle spese elettorali di cui all'art. 12, comma 1, della citata legge n. 515 del 1993, anche prima del decorso del termine di cui all'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4789

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312 recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'economia»

Il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'economia», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1994.

94A4805

Mancata conversione del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante: «Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.».

Il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante: «Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1994.

94A4806

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 4 luglio 1994 il rag. Piccolo Antonio, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Frigomacello Appulo Lucano» a r.l., con sede in Taranto, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 15 gennaio 1987 in sostituzione del dott. Cosimo Alfarono, dimissionario.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1994 il rag. Simone Campajola Ghirardini, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di trasporto «G.G.T.R. - Gruppo generale trasporto ravennate - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ravenna, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 marzo 1993 in sostituzione del rag. Piergiorgio Baldassarri, dimissionario.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1994 il dott. Fulvio De Toma, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ricostruzione Irpina - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Lacedonia (Avellino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 giugno 1989 in sostituzione del dott. Francesco Gioiello, revocato.

94A4740

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1973, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento e del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola, Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a D.O.C. «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» è riservata al vino rosso o rosato che risponde alle condizioni ed ai requisiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Malvasia di Schierano.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, anche le uve provenienti dal vitigno Freisa, presente nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» comprende i territori dei comuni di Albugnano, Castelnuovo Don Bosco, Passerano Marmorito, Pino d'Asti, Berzano, Moncucco.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» devono rispondere a quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti e posti preminentemente in terreni argilloso-calcarei, esclusi quelli di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

È consentito, tenuto conto della situazione tradizionale della zona, che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Asti.

È altresì consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio delle province di Torino, Alessandria e Cuneo su richiesta al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali da parte delle aziende interessate che devono avere come specifico requisito la sede di lavorazione nei territori delle tre province suddette.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10 per cento.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare:

parziale fermentazione dell'uva ammostata senza graspi fino a trasformazione in alcol per almeno 5,5% di gradi svolti e comunque non superiore a 7%;

decantazione del mosto dalla massa fecciosa e torchiatura;

filtrazione del vino con conseguente aggiunta di gelatina ed altri chiarificanti ammessi;

stabilità del vino ottenuta mediante ripetute rifermentazioni lente, filtrazioni, centrifugazioni, refrigerazioni, che devono essere tempestivamente e ripetutamente effettuate durante tutto il periodo di conservazione e quindi fino all'imbottigliamento.

Art. 6.

Il vino a D.O.C. «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso cerasuolo;

odore: aroma fragrante dell'uva in origine;

sapore: dolce, leggermente aromatico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Art. 7.

Il vino a D.O.C. «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» messo in commercio in bottiglie ed altri recipienti chiusi fino a 5 litri può presentarsi più o meno frizzante, caratteristica che viene ottenuta con la rifermentazione entro detti recipienti o con rifermentazione in autoclave.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione dello spumante, siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Asti.

È altresì consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio delle province di Torino, Alessandria e Cuneo su richiesta al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali da parte delle aziende interessate che devono avere come specifico requisito la sede di lavorazione nei territori delle tre province suddette.

Il vino a D.O.C. «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» spumante deve essere immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore all'11 per cento.

94A4741

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Campionato mondiale di calcio 1994

(Estrazione del 17 luglio 1994)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Campionato mondiale di calcio 1994 - Estrazione 17 luglio 1994, in Roma:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie F 92292 di lire 2 miliardi abbinato alla squadra del Brasile;

2) Biglietto serie M 63752 di lire 1 miliardo abbinato alla squadra dell'Italia;

3) Biglietto serie L 36621 di lire 500 milioni abbinato alla squadra della Svezia;

4) Biglietto serie O 30879 di lire 350 milioni abbinato alla squadra della Bulgaria;

B) *Premi di seconda categoria:*

Premi di lire 50 milioni cadauno:

1) Biglietto serie A 47928
2) Biglietto serie A 75436
3) Biglietto serie A 80143
4) Biglietto serie A 83257
5) Biglietto serie E 49772
6) Biglietto serie F 23137
7) Biglietto serie F 26414
8) Biglietto serie G 19727
9) Biglietto serie G 43472
10) Biglietto serie L 53742
11) Biglietto serie M 80734
12) Biglietto serie N 87786
13) Biglietto serie Q 19408
14) Biglietto serie Q 79593
15) Biglietto serie R 14584
16) Biglietto serie R 76923
17) Biglietto serie U 13023
18) Biglietto serie U 53877
19) Biglietto serie Z 69835
20) Biglietto serie AC 00284
21) Biglietto serie AE 92340
22) Biglietto serie AF 83698
23) Biglietto serie AG 43080
24) Biglietto serie AG 91609

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie F 92292 L. 4.000.000;
2) Biglietto serie M 63752 L. 3.000.000;
3) Biglietto serie L 36621 L. 2.600.000;
4) Biglietto serie O 30879 L. 2.000.000.

Ai venditori dei ventiquattro biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 600.000 ciascuno.

94A4739

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito indicati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 64/1994 del 20 luglio 1994

Specialità medicinale: «EUNADES» (Vinorelbine) nelle forme e confezioni:

1) 1 flacone da 10 mg/1 ml per uso endovenoso, n. A.I.C.: 028189013 (in base 10) 0UW8BP (in base 32);

2) 1 flacone da 50 mg/5 ml per uso endovenoso, n. A.I.C.: 028189076 (in base 10) 0UW8DN (in base 32).

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati n. 24, codice fiscale 07608290156.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «VINORELBINE PIERRE FABRE» (Vinorelbine);

titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Pharma Fabre S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. da Vinci n. 168, codice fiscale 00758420152.

Produttore: Aquitaine Pharm International nello stabilimento sito in Avenue Du Béarn, Idron 64320 Bizanos (Francia).

Numeri di A.I.C.:

Vinorelbine Pierre Fabre 10: 1 flacone da 10 mg/1 ml per uso endovenoso, n. A.I.C.: 028189088 (in base 10) 0UW8F0 (in base 32);

Vinorelbine Pierre Fabre 50: 1 flacone da 50 mg/5 ml per uso endovenoso, n. A.I.C.: 028189090 (in base 10) 0UW8F2 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 25 luglio 1994.

Decreto n. 65/1994 del 20 luglio 1994

Specialità medicinale: «NAVELBINE» (Vinorelbine) nelle forme e confezioni:

1) 1 flacone iniettabile da 10 mg/1 ml per uso endovenoso, n. A.I.C.: 027865082 (in base 10) 0ULCZU (in base 32);

2) 1 flacone iniettabile da 50 mg/5 ml per uso endovenoso, n. A.I.C.: 027865094 (in base 10) 0ULD06 (in base 32).

titolare A.I.C.: Pierre Fabre Medicament S.A. - Parigi, rappresentata in Italia dalla società Pierre Fabre Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Winckelmann n. 1, codice fiscale 01538130152.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «NAVELBINE 10» e «NAVELBINE 50», rispettivamente per le preparazioni da 10 e da 50 mg;

titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese n. 89, codice fiscale 10128980157.

Produttore: Aquitaine Pharm International nello stabilimento sito in Avenue Du Béarn, Idron 64320 Bizanos (Francia).

Validità: il periodo di validità del prodotto è esteso da due a tre anni.

Decorrenza di efficacia del decreto: 25 luglio 1994.

Decreto n. 66/1994 del 20 luglio 1994

Specialità medicinale: «TENSOGARD» (fosinopril sale sodico):

«10» 28 compresse mg 10, n. A.I.C.: 027824010 (in base 10) 0UK3WB (in base 32);

«20» 14 compresse mg 20, n. A.I.C.: 027824022 (in base 10) 0UK3WQ (in base 32).

Titolare A.I.C.: Bristol Italiana (Sud) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo, codice fiscale 00136120599.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Mead Johnson S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, 73, codice fiscale 08489130586.

La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta dalla società Bristol-Myers Squibb S.p.a. nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), località Fontana del Ceraso.

Decorrenza di efficacia del decreto: 25 luglio 1994.

Decreto n. 67/1994 del 20 luglio 1994

Specialità medicinali:

BETABACTYL:

i.m. flac. g 1,2 + flac. solv. ml 2;

n. A.I.C.: 027622012 (in base 10) 0UBYMW (in base 32) - i.v. 1 flac. g 3,2;

n. A.I.C.: 027622024 (in base 10) 0UBYN8 (in base 32).

EUTIMIL:

12 compresse mg 20;

n. A.I.C.: 027964016 (in base 10) 0UPDMJ (in base 32).

TARAZ:

1 fiala mg 3 ml 3;

n. A.I.C.: 028063016 (in base 10) 0USF98 (in base 32).

ULCOMET:

30 capsule mg 200;

n. A.I.C.: 023601026 (in base 10) 0QJ7W2 (in base 32) - 50 capsule mg 200;

n. A.I.C.: 023601038 (in base 10) 0QJ7WG (in base 32) - 50 capsule mg 400;

n. A.I.C.: 023601053 (in base 10) 0QJ7WX (in base 32) - sosp. orale g 80 10% ml 200;

n. A.I.C.: 023601065 (in base 10) 0QJ7X9 (in base 32) - «200» 10 fiale ml 2 i.m.;

n. A.I.C.: 023601077 (in base 10) 0QJ7XP (in base 32) - 40 bustine mg 200;

n. A.I.C.: 023601091 (in base 10) 0QJ7Y3 (in base 32) - 50 bustine mg 200;

n. A.I.C.: 023601103 (in base 10) 0QJ7YH (in base 32) - 50 bustine mg 400;

n. A.I.C.: 023601127 (in base 10) 0QJ7Z7 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Asahi Pharma Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Menabrea, 20, codice fiscale 01216230159.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Sark S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03878810153.

Produttore: le specialità medicinali saranno prodotte dalla società SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a. negli stessi stabilimenti dove veniva precedentemente effettuata la produzione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 25 luglio 1994.

Decreto n. 68/1994 del 20 luglio 1994

Specialità medicinale: «SELOZIDE», nella forma e confezione:

30 compresse da 355 mg;

n. A.I.C.: 024746012 (in base 10) 0RM60W (in base 32).

Titolare A.I.C.: Astra Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89, codice fiscale 08817330155.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Astra Simes S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli, 10, codice fiscale 07968910153.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati sia dalla società Astra Italia S.p.a. nello stabilimento comune sito in Comazzo (Milano) ove già venivano eseguiti, sia dalla società estera Astra Pharmaceutical Production AB nello stabilimento sito in Sodertalje (Svezia).

Decorrenza di efficacia del decreto: 25 luglio 1994.

Provvedimenti numeri MI 139/94, 140/94, 141/94, 142/94, 143/94 144/94, 145/94, 146/94, 147/94 del 20 luglio 1994

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
IPNOS	Bidachem S.p.a., s.s. 11, Padana Superiore, Fornovo S. Giovanni (Bergamo)
LENDORMIN	Boehringer Ing. Italia S.p.a., Casella postale, Firenze
DARKENE	Bayropharm italiana S.r.l., viale Certosa n. 210, Milano
ROIPNOL	Roche S.p.a., piazza Durante n. 11, Milano
VALSERA	Polifarma S.p.a., via Tor Sapienza n. 138, Roma
EUIPNOS	Farmitalia Carlo Erba S.r.l., via C. Imbonati n. 24, Milano
NORMISON	Wyeth S.p.a., via Nettunense n. 90, Aprilia (Latina)
HALCION	Upjohn S.p.a., V.G.E. Upjohn n. 2/4, Caponago (Milano)
SONGAR	Valeas S.p.a., via Vallisneri n. 10, Milano

Oggetto dei provvedimenti: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: trattamento a breve termine dell'insonnia. Le benzodiazepine sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 25 luglio 1994.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti numeri MI 148/94, 149/94, 150/94, 151/94 del 20 luglio 1994

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
NIOTAL	Lab. Delalande Isnardi S.p.a., via XXV Aprile n. 69, Imperia
STILNOX	Synthelabo S.p.a., via Pietro Mascagni n. 2, Milano
IMOVANE	Rhone Poulenc Rorer S.p.a., v. G.G. Winckelmann n. 2, Milano
SOPIVAN	Prodotti Formenti S.r.l., via Correggio n. 43, Milano

Oggetto dei provvedimenti: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: trattamento a breve termine dell'insonnia. Le benzodiazepine e le sostanze simil-benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 25 luglio 1994.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

94A4796

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, su rinuncia delle società titolari, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate confezioni di specialità medicinali:

Specialità e confezioni/Società titolari AIC o rappresentanti in Italia delle titolari estere	Codice base 10	Codice base 32
ANTORAL - *RECORDATI* - C F. 00748210150		
10 PASTIGLIE 5 MG	023497023	0QF29Z
10 PASTIGLIE GOMMOSE 5 G	023497047	0QF2BR
GEL DENTIFRICIO 50 G	023497062	0QF2C6
CAOMET - *ASTRA SIMES* - C F. 07968910153		
40 CONFETTI 10 MG	025244017	0S2DCK
CARBOCAINA - *ASTRA SIMES* - C F 07968910153		
3% 100 TBF AUTOASPIR 1,8 ML	016691154	0HXCYL
2% C/ADR FORTE 100 TBF AUTOASP	016691305	0HXD39
CITRATO ESPRESSO S. PELLEGRINO - *GRANELLI* - C F 00738380153		
2 BUSTINE 20 G	005540024	05925S
DECARENE - *RECORDATI* - C.F. 00748210150		
40 CONFETTI 10 MG	025232012	0S20ND
DEPO MEDROL - *UPJOHN* - C.F. 00768480154		
INIETT 1 FL 5 ML 40 MG	017932031	0K37RZ
DOXICICLINA RECORDATI - *RECORDATI* - C F. 00748210150		
16 CAPSULE 100 MG	022146094	0P3V1G
24 CAPSULE 100 MG	022146106	0P3V1U
EQUILID - *LEPETIT* - C.F. 00795960152		
30 CAPSULE 50 MG	022572010	0PJUZB
GENURIN - *RECORDATI* - C.F. 00748210150		
50 CONFETTI 100 MG	015521089	0GTPB1
LINCOCIN - *UPJOHN* - C.F 00768480154		
IM IV 3 F 2 ML + 3 SIR 600 MG	020601050	0MNQ6U
IM IV 3 F 1 ML + 3 SIR 300 MG	020601086	0MNQ7Y
LUDIOMIL - *CIBA GEIGY* - C F 00826480154		
GOCCE ORALI 50 ML 2%	023207071	0Q474Z
MAGNESIA S. PELLEGRINO - *GRANELLI* - C F 00738380153		
NORMALE C/ANICE FLACONE 100 G	006570016	068J10
EFFERV C/ANICE 15 G	006570030	068J1G
FLACONE EFFERV S/AROMA 90 G	006570194	068J6L
MEMORIL - *RECORDATI* - C F 00748210150		
10 COMPRESSE 50 MG	017647013	0JUKF5
PLACACID - *RECORDATI* - C F. 00748210150		
18 COMPRESSE	014034058	0FD94B
REGOVAR - *RECORDATI* - C F 00748210150		
63 COMPRESSE	021738036	0NRDKN
SOLU MEDROL - *UPJOHN*- C F 00768480154		
IM IV 3 F 1 ML 40 MG	023202029	0Q427F
SOLVOBIL - *RECORDATI* - C F 00748210150		
SCIROPPO FLACONE 90 ML	001861018	01STDU
SCIROPPO FLACONE 400 ML	001861032	01STF8
VERICAINA - *RECORDATI* - C F 00748210150		
2 x 100 INIETT 50 ML	021393018	0NDVMU
2 x 100 INIETT 100 M	021393032	0NDVN8
1 x 100 INIETT 50 ML	021393057	0NDVP1
1 x 100 FL 100 ML	021393069	0NDVPF
1 x 100 10 FL 10 ML	021393071	0NDVPH
3 x 100 INIETT 50 ML	021393083	0NDVPV
3 x 100 10 F 2 ML	021393095	0NDVQ7
SOLUZ 3% 10 F 10 ML	021393107	0NDVQM
0,5 x 100 INIET 50 ML	021393119	0NDVQZ
0,5 x 100 INIETT 100	021393121	0NDVR1
0.5 x 100 COLL 10 ML	021393133	0NDVRF
NORADRENALINA 50 ML 2%	021393145	0NDVRT
NORADRENALINA 10 F 2 ML 2%	021393158	0NDVS6
NORADRENALINA 100 ML 2%	021393160	0NDVS8
NORADRENALINA 10 F 2%	021393172	0NDVSN
NORADRENALINA 50 ML 1%	021393184	0NDVTO
NORADRENALINA 100 ML 1%	021393196	0NDVTD
NORADRENALINA 10 F 10 ML 1%	021393208	0NDVTS
NORADRENALINA 50 ML 3%	021393210	0NDVTU
NORADRENALINA 10 F 2 ML 3%	021393222	0NDVU6
NORADRENALINA 10 F 3%	021393234	0NDVUL
NORADRENALINA 50 ML 0,5%	021393246	0NDVUY
NORADRENALINA 100 ML 0,5%	021393259	0NDVVC
XYLOCAINA - *ASTRA SIMES* - C F 07968910153		
2% EPIFEN 100 TBF ANTOAS 1,8 ML	02671010	0PMVP2
BUTAZOLIDINA - *CIBA GEIGY* - C.F. 00826480154		
20 CONFETTI 200 MG	007401019	071VKV
5 SUPPOSTE 250 MG	007401033	071VL9
CORTIPLEX RICHTER - *LEPETIT* - C F. 00795960152		
FORTE 10 F LIOF + 10 F SOLV	012004014	0CGBPG
DIGITALINA - *PROCTER GAMBLE PHARMACEUT* - C.F. 03064040482		
GOCCE ORALI 10 ML 1 x 1000	005026012	04TD6W
EDRUL - *BAYROPHARM* - C.F. 00829950153		
20 COMPRESSE 20 MG	024634014	0RHSNY
20 COMPRESSE 30 MG	024634026	0RHSPB
8 COMPRESSE 240 MG	024634038	0RHSPQ
LATTE MAGNESIA S. PELLEGRINO - *GRANELLI* - C F 00738380153		
FLACONE 125 G	005578012	05B78W
MAGNESIA IDRATATA - *GRANELLI* - C F. 00738380153		
FLACONE 60 G	013300013	0DPW9F
MINIPRESS - *PFIZER* - C F 00192900595		
30 COMPRESSE 1 MG	023508017	0QFF1K
30 COMPRESSE 2 MG	023508029	0QFF1X
30 COMPRESSE 5 MG	023508056	0QFF2S
NERIAL - *ASTRA SIMES* - C F 07968910153		
25 CONFETTI 0,3 MG	022318012	0P92XW
GOCCE ORALI 15 ML	022318024	0P92Y8
OSPOLOT - *BAYROPHARM* - C.F. 00829950153		
50 COMPRESSE 0,2 G	013508015	0DW7FH
PHARMATON NEO GINSANA - *BOEHRINGER INGELHEIM* - C F 00421210485		
30 CAPSULE 100 MG	027713041	0UFRJK
7 FLACONCINI ELISIR 15 ML	027713054	0UFRJY
FLACONE SCIROPPO 250 ML	027713066	0UFRKB
RABRO - *GRANELLI* - C F 00738380153		
50 COMPRESSE	006514018	066TC2

Specialità e confezioni/Società titolari AIC o rappresentanti in Italia delle titolari estere	Codice base 10	Codice base 32
RINOLEINA - *GRANELLI* - C.F 00738380153		
AA LIQUIDO RINO G 30	004158010	03YWKU
BB LIQUIDO RINO G 30	004158022	03YWL6
BB POMATA SEMPLICE G 30	004158034	03YWLL
AA POMATA/EFEDRINA G 30	004158046	03YWLY
AA POMATA/EFEDRINA G 15	004158059	03YWMC
BB POMATA SEMPLICE G 15	004158061	03YWMF
SEROSOD - *SERONO* - C F 04886390584		
4 FIALE 2 MG + 4 F SOLV 2 ML	025028059	0RVTGV
3 FIALE 4 MG + 3 F SOLV 2 ML	025028061	0RVTGX
2 FIALE 8 MG + 2 F SOLV 2 ML	*025028073*	*0RVTH9*
1 FIALA 12 MG + F SOLV 2 ML	025028085	0RVTHP
STROFOPAN VENA - *ASTRA SIMES* - C F 07968910153		
6 FIALE 10 ML 0,125 MG	003246016	0331Y0
SYNGARD - *RECOFARMA* - C.F 01242570594		
30 CAPSULE GELATINA 35 MCG	026873024	0TN360

Decorrenza di efficacia del decreto: 25 luglio 1994.

I lotti prodotti anteriormente non possono essere più venduti a decorrere dal 1° febbraio 1995.

94A4797

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Trivero ad accettare alcune donazioni

Con decreto n. 1918/Sett. I del 28 maggio 1994 del prefetto della provincia di Vercelli la direttrice didattica del circolo di Trivero è stata autorizzata ad accettare la donazione di un proiettore super 8 Silma Alfa 07 del valore di L. 570.000, un televisore Magnadyne del valore di L. 850.000, un videoregistratore Amstrad del valore di L. 400.000, un compact lettore Sony CDP 195 del valore di L. 500.000 e un cubo stereo Lenco del valore di L. 300.000, disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare di Pratrivero.

Con decreto n. 1919/Sett. I del 31 maggio 1994 del prefetto della provincia di Vercelli la direttrice didattica del circolo di Trivero è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti 1050 del valore di L. 400.000, un videoregistratore VHS-HQ Philips del valore di L. 800.000 e un televisore FSQ Vision Philips del valore di L. 900.000, disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare di Trivero-Ronco.

94A4770

Autorizzazione alla scuola elementare di Pozzuolo del Friuli ad accettare una donazione

Con decreto n. 3098/I sett. del 7 maggio 1994 del prefetto della provincia di Udine il direttore pro-tempore della direzione didattica di Pozzuolo del Friuli è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina da scrivere Olivetti Lexicon 90C del valore di L. 1.288.000 e una macchina da scrivere Olivetti Editor 4 del valore di L. 948.480, disposta dall'Istituto professionale di Stato «Enrico Mattei» di Latisana.

94A4772

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Perugia sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

botanica;

acarologia agraria.

Facoltà di scienze politiche:

statistica;

organizzazione internazionale.

Facoltà di magistero:

storia dei partiti e dei movimenti politici.

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della cultura ispanica.

Facoltà di ingegneria:

teoria dei segnali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, in carta legale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4773

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Udine è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

documentazione automatica (Gruppo A0420 - un posto).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A4743

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1993 recante: «Scioglimento del consiglio comunale di Montalbano Jonico». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1994)

Nella relazione del Ministro dell'interno pubblicata in calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 28 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, nono capoverso, dove è scritto: «In particolare, in tale settore agisce un gruppo formato *dalla famiglia Donadio, i cui componenti risultano avere tutti precedenti penali ed intrattenere rapporti con pregiudicati del posto, che lasciano presumere il loro coinvolgimento in una organizzazione dedita al traffico di stupefacenti.*», si legga: «In particolare, in tale settore agisce un gruppo formato *da alcuni componenti della famiglia Donadio, e precisamente dal padre Vincenzo e dai figli Salvatore e Leonardo Salvatore, meglio conosciuto come Gianluca, che risultano avere tutti precedenti penali. Dal casellario giudiziale e dei carichi pendenti, nei confronti di Vincenzo e Salvatore Donadio risultano numerosi precedenti e pendenze penali, mentre nei confronti di Leonardo Salvatore risulta un solo precedente penale. La documentata circostanza che i citati Salvatore e Leonardo Salvatore Donadio sono soliti accompagnarsi a pregiudicati e tossicodipendenti lascia, inoltre, presumere un loro coinvolgimento nel traffico delle sostanze stupefacenti.*».

94A4745

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del decreto n. 31/1994 del 6 maggio 1994, alla pag. 52, prima colonna, ove sono indicati i nomi delle specialità medicinali, in luogo di: «KANEDOS», leggasi: «KANENDOS»; alla stessa pagina, seconda colonna, ove è indicata la modifica apportata, in luogo di: «Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Fournier farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in *Villa Guardia (Como)*», leggasi: «Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Fournier farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in *Segrate (Milano)*».

94A4803

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300